



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 17 gennaio 2017

Prot. n. 161/ARA GL/sg

Oggetto: legge di stabilità n. 232/2016.
Rivalutazione di terreni edificabili
e con destinazione agricola.
**Competenze degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
in materia di perizie giurate.**

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Si segnala che la legge di stabilità 2017 (*legge n. 232 del 11.12.2016 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*) ha, tra le sue misure, prorogato i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

L'art. 1, comma 554 della citata legge n. 232/2016 è infatti intervenuto sull'art. 2 comma 2 della legge 21 febbraio 2003, n. 27 recante "*Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità*", prevedendo ora la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1 gennaio 2017, **entro il 30 giugno 2017, termine entro il quale occorre effettuare la redazione ed il giuramento della perizia di stima, ai fini del versamento delle imposte sostitutive.**

Il sopracitato art. 2 comma 2 della legge n. 27/2003 richiama infatti gli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni che si riferiva, fra l'altro, a **perizie giurate** per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli.

In particolare l'art. 7, c. 1, della legge n. 448/2001 così recita:

*"1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi**degli agrotecnici**, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6."*

si conferma pertanto la piena competenza professionale degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in materia di redazione di perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli.

Si invitano i Presidenti in indirizzo a voler diffondere la presente circolare fra gli iscritti, per una tempestiva informazione relativamente al nuovo termine del 30 giugno 2017, anche per consentire ai colleghi liberi professionisti di consigliare nel modo più adeguato la propria clientela.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE f.f.


(Lorenzo GALLO)